



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO  
CENTRO PER L'IMPIEGO DI  
PETRALIA SOPRANA**

**OGGETTO: IL LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO- I BUONI LAVORO**

**COSA SONO I BUONI  
LAVORO ?**

**CHI PUO' USARLI ?**

**COME SI UTILIZZANO ?**

**DOVE SI COMPRANO ?**

**La risposta la trovate consultando l'opuscolo allegato o chiedendo direttamente  
al personale del Centro per L'impiego di Petralia Soprana.**

Il Dirigente del CPI  
Dott.A.Nasello

Centro per L' Impiego di Petralia Soprana  
Dirigente Dott. A. Nasello  
Tel.0921-680828- fax 0921-680635  
E-mail : sc51c00@regione.sicilia.it

## I Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio

Negli ultimi tempi stanno assumendo una crescente rilevanza i buoni lavoro, uno strumento ideato per il pagamento del lavoro occasionale accessorio introdotto dalla Legge Biagi.

La normativa di riferimento è contenuta nella Legge n.133 del 2008 e nella Legge 33 del 2009, oltre che in alcune Circolari dell'Inps quali la numero 104 del 2008 (settore commercio, turismo, servizi), la 44 del 2009 (settore domestico) e la 76 del 2009 (impresa familiare).

I voucher rappresentano uno strumento innovativo volto a facilitare l'assunzione regolare di lavoratori impegnati per un periodo di tempo limitato, in particolari settori produttivi e subordinati a particolari tipologie di contratti che ora andiamo a illustrare.

**Il contratto di lavoro occasionale accessorio**

Il lavoro occasionale accessorio è un tipo specifico di prestazione lavorativa che viene svolta in modo non continuativo in virtù di particolari esigenze, ad esempio legate alla stagionalità di una mansione.

Per tali forme di lavoro sono previste la copertura assicurativa attraverso l'INAIL e quella previdenziale attraverso l'INPS, di conseguenza sono i periodi di lavoro pienamente riconosciuti a fini pensionistici, pur non dando diritto a prestazioni a sostegno del reddito come assegni familiari, maternità e via dicendo.

Trattandosi di particolari contratti di lavoro la loro applicazione è limitata a determinati settori quali:

- Imprese agricole per lo svolgimento di attività stagionali, oppure per attività non stagionali purchè il volume d'affari dell'impresa sia inferiore a 7.000 euro.
- Imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento delle loro specifiche attività da parte di persone estranee all'impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d'affari dell'azienda, fissato in 10.000 euro.
- Lavoro domestico relativamente ad attività occasionali
  1. d'assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
  2. eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
  3. opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
  4. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
  5. insegnamento privato.

Per quanto concerne i restanti settori produttivi il contratto accessorio può essere applicato solo a lavoratori che appartengono alle seguenti categorie:

- giovani al di sotto dei 25 anni iscritti a corsi scolastici o universitari;
- pensionati;
- casalinghe;
- coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, come i cassa integrati e lavori in mobilità.

I lavoratori che possono essere pagati tramite i buoni lavoro devono, inoltre, rientrare nei parametri fissati dal Governo, tra i quali ne ricordiamo alcuni. In particolare i prestatori di lavoro occasione non possono superare la soglia di guadagno di 5.000 euro netti all'anno elargiti da un unico committente, limite che scende a 3.000 euro annui complessivi (e non più per singolo committente) quando il lavoratore beneficia già di prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

## Lavoro occasionale di tipo accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla [Legge Biagi](#). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

### Vantaggi

- Per il committente (datore di lavoro)

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

- Per il prestatore (lavoratore)

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

### Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- famiglie
- privati
- aziende
- imprese familiari
- imprenditori agricoli
- enti senza fini di lucro
- enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile)
- committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

### Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio

- studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica

sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per “periodi di vacanza” si intendono ([Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno.

- studenti universitari

Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.

Altre tipologie di prestatori

Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.

I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.

Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell'anno in corso che in quello precedente.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

- in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell'anno solare;
- nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

- imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
- imprese familiari: l'impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
- settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell'abitudine. In questa fattispecie si inseriscono il babysitting e il dogsitting;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- insegnamento privato e supplementare;
- attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie; in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
  - giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, e durante i periodi di vacanza;
  - giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno;

- pensionati;
  - percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;
  - in qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali
  - lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro. Il sistema dei 'buoni' (voucher) Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.
- E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta. A

Acquisto buoni lavoro.

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante due procedure:

- [procedura cartacea](#)
- [procedura telematica](#)

La procedura telematica è accessibile dalla pagina [Accesso ai servizi](#) del sito web [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 70, comma 1, lettera g) del [D.Lgs. n. 276/03](#) – per cui si utilizzano i 'buoni a contribuzione ordinaria' - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con acquisto telematico.

Riscossione buoni lavoro

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Dalla metà di aprile 2010 i buoni si possono riscuotere anche presso le [tabaccherie PEA](#) (Punto Emissione Autorizzato).

Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.